

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici

Seduta del 14 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, determinano le competenze per vacanza, l'indennità di soggiorno e l'indennità chilometrica su via ordinaria dovute ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

Attualmente per effetto degli aumenti apportati con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, le competenze di cui trattasi sono previste nella seguente misura:

corrispettivo variante da un minimo di lire 450 ad un massimo di lire 750 per ogni vacanza della durata di 4 ore di lavoro, e col limite massimo di due vacanze giornaliere; indennità di soggiorno per lavoro espletato fuori residenza di lire 1.000 al giorno; indennità chilometrica di lire 20, quale rimbor-

so di spese di viaggio effettuato con mezzi propri.

I compensi sopra riportati non sono evidentemente adeguati all'attuale costo della vita, il che produce riflessi negativi sull'andamento delle operazioni di riordinamento degli usi civici, in quanto diviene sempre più esiguo il numero dei professionisti disposti ad accettare incarichi del genere.

Si propone, quindi, di fissare un'unica misura per le competenze di vacanza, elevandole a lire 1.000 ciascuna; di elevare a lire 3.000 l'indennità di soggiorno, subordinandone il diritto alla corresponsione allo svolgersi dell'incarico ad una distanza minima dalla residenza degli incaricati e fissando una misura ridotta dell'indennità stessa in rapporto alla durata del servizio; di lasciare invece invariata l'indennità chilometrica di lire 20

quale rimborso di spese di viaggio effettuato con mezzi propri, che sembra adeguata a tali spese.

È opportuno accennare che dalla prospettata revisione delle tariffe non deriverebbe un aumento di spesa per i comuni, in quanto ad essi la legge 16 giugno 1927, n. 1766, impone solo l'obbligo dell'anticipazione delle somme occorrenti per le operazioni demaniali, somme che sono, poi, rimborsate da parte di co-

loro che beneficiano delle operazioni predette.

D'altra parte, la sistemazione demaniale, oltre a contribuire alla valorizzazione dei fondi su cui si attua, consente ai comuni di realizzare un vantaggio di carattere finanziario, rappresentato dalla riscossione dei canoni imposti per la liquidazione di diritti civici su terre private, per legittimazione o per quotizzazioni di terre demaniali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le competenze per vacanza e le indennità di soggiorno dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000.

Le indennità di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui è compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.

ART. 2.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza è dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, l'indennità supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176.